



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 3 DEL 09/01/2024

Settore 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, GESTIONE DOCUMENTALE E SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

U.O. Supporto alla Funzione di Polizia Locale

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE PER OCCUPAZIONI OCCASIONALI E D'URGENZA DI AREE E SPAZI PUBBLICI DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la relazione istruttoria di cui al prot. n. 1061/2024 del 08/01/2024 a firma del Dirigente del Settore 3 "Assetto del Territorio e Lavori Pubblici" di questo Comune, nella persona dell'Arch. Paola Pollina, sulla base delle cui risultanze emerge l'esigenza di emanare un'ordinanza tecnica generica di regolamentazione della circolazione stradale, nell'ambito del territorio comunale di Fucecchio e fino al 31/12/2024, in funzione dell'occupazione occasionale e d'urgenza di aree e spazi pubblici;

VISTA la proposta di provvedimento formulata, ai sensi degli Artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Dott. Pinetini Daniele in qualità - giusta Determinazione n. 37 del 30/01/2023 a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - di Responsabile della U.O. "Servizio Affari Legali, Contenzioso e Gestione Documentale", nonché designato - giusta Determinazione n. 40 del 30/01/2023 parimenti a firma del Responsabile di Settore *pro tempore* - Responsabile interno per il trattamento dei dati personali afferenti alle funzioni fondamentali assegnate alla medesima U.O., e che, pertanto, in quanto altresì Responsabile dei correlati procedimenti amministrativi, risponde della completezza dell'istruttoria da esso stesso condotta, nonché della regolarità e correttezza delle connesse fasi procedurali;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto Responsabile di Procedimento;

RITENUTO, inoltre, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consenta di attestare la regolarità e la correttezza dello stesso, ai sensi dell'Art.147-*bis* del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL);

DATO ATTO che il predetto Responsabile di Procedimento non ha segnalato al sottoscritto Responsabile di Settore situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, rispetto al presente provvedimento, ai sensi dell'Art. 6-*bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

DICHIARATO, parimenti ai fini dell'Art. 6-*bis* della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, che tali situazioni di conflitto di interesse non sussistono neppure in capo al sottoscritto Responsabile di Settore;

RITENUTO pertanto opportuno, stanti le sempre più frequenti richieste volte all'occupazione di aree e spazi pubblici per l'esecuzione di interventi e lo svolgimento di attività a carattere occasionale o di urgenza, disporre, con il presente provvedimento, l'adozione di tutte le limitazioni, in materia di viabilità, che

dovessero rendersi necessarie onde garantire l'esecuzione di tali interventi e lo svolgimento di tali attività in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Art. 5 del D.lgs n. 222/2016 il quale dispone che le Regioni e gli Enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal medesimo decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione;

VISTO il “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 - articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*”, approvato mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/03/2021, come da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 27/12/2023, e, in particolare, il relativi:

- Art. 9, comma 2 il quale testualmente recita “*Per le occupazioni occasionali, la concessione s'intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.*”;

- Art. 10, comma 1 il quale testualmente recita “*Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di aver presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.*”;

CONSIDERATA la competenza del sottoscritto Responsabile del Settore 1, nominato tale con Decreto del Sindaco n. 7 del 31/03/2023, ad adottare il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del vigente “*Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi*”, come da ultimo modificato mediante Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 21/04/2022, ove si prevede – in coerenza con le analoghe disposizioni legislative di cui all'Art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 (TUPI) e di cui all'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) – che “*ai Dirigenti spetta, in via esclusiva, la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di controllo e di organizzazione del lavoro, degli uffici e delle risorse umane e strumentali ad essi affidate.*” (Art. 18, comma 3), per poi precisarsi inoltre che, quanto alle “*funzioni di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria*”, compete ai Dirigenti anche l'adozione degli atti di “*rilascio di concessioni, autorizzazioni ed in genere atti che presuppongono accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale*” (Art. 19, comma 1, lettera k);

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'Art. 45 del D.Lgs n. 80/1998;

VISTE le previsioni recate dal D.Lgs n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e in particolare gli Artt. 1, 5, 6, 7 e 9, nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

ORDINA

- L'istituzione, dal giorno 10/01/2024 al giorno 31/12/2024, nelle strade, nelle piazze, nelle vie, nei vicoli e nei parcheggi di proprietà e/o di competenza del Comune di Fucecchio, entro le aree e gli spazi di volta in volta delimitati da apposita segnaletica:
 - del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli;
 - del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico o da movieri;
 - del restringimento di carreggiata;
 - del divieto di transito veicolare e/o pedonale ad esclusione dei richiedenti e loro preposti;

con deviazione del transito pedonale sul lato opposto o in alternativa delimitando il lato mediante barriere e apposita segnaletica, durante l'esecuzione degli interventi ovvero lo svolgimento delle attività realizzanti occupazioni occasionali e d'urgenza - ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 9 e 10 del vigente “*Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge 160/2019 - articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*” - nonché nei limiti di durata e/o di superficie occupata prescritti dalle medesime anzidette disposizioni regolamentari.

APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA

Il richiedente o suo delegato è quindi responsabile dell'apposizione, manutenzione e rimozione, ai sensi della vigente normativa, di tutta la segnaletica necessaria come previsto dal D.M. del 10 Luglio 2002 ed in particolare il lato dove passano i pedoni, se non deviati sul lato opposto, dovrà essere delimitato con barriere, parapetti o altri tipi di recinzioni come previsto dagli Artt. 32 e 42 del DPR n. 495/1992.

Tale segnaletica dovrà altresì essere opportunamente integrata secondo le necessità del caso a norma delle prescrizioni di cui all'Art. 30 e seguenti del DPR n. 495/1992.

Dovrà inoltre garantirsi la buona visibilità del perimetro dell'area occupata per le auto in manovra ed in transito.

DA' MANDATO

- A chiunque spetti di fare osservare il presente provvedimento.

Le Amministrazioni competenti non rimangono responsabili per eventuali danni a persone e cose che possano derivare dal presente provvedimento e dalla mancata osservanza delle prescrizioni in esso contenute.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Nuovo Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge - entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione all'Albo Pretorio - al TAR della Toscana o, in alternativa, entro il termine di 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'Art. 8 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, parimenti decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero, per gli atti in cui sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui l'interessato ne abbia ricevuta notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

In relazione al disposto dell'Art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni potrà altresì essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato mediante D.P.R. n. 495/92.

La Responsabile del Settore

Fiordiponti Maria Alice